

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

N° 359

Visto l' Art. 5 della Legge 20 Giugno 1909, N. 364;

Sulla richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione io sottoscritto Messo Comunale di TREVISO ho notificato al Signor Genesio Giovanni Lavori in Trevi Boyz Lavori Trevi

che la CASA del sec. XIV, rifatta moderamente con archi ~~superiori~~ gotici nel portico e tracce della decorazione semplice a misteri dipinti Boyz Lavori ha importante interesse ed è quindi sottoposta alle disposizioni contenute negli Art. 5, 6, 7, 13, 14, 29, 31, 34 e 37 della citata Legge.

E affinchè abbiai di ciò conoscenza a tutti gli effetti di Legge ho rilasciata copia della presente all' indirizzo di cui sopra, consegnandola nelle mani di Sig. Ruy Pietro Lavori

(Data) Trevi 20 Febbraio 1936

IL MESSO COMUNALE

Genesio Giovanni



(Vedi retro)

16 Spina disposta
Ruy Pietro Lavori

Legge n. 364 per le antichità e belle arti
(pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale,, del 28 giugno 1909)

Art. 5 — Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui all'art. 1 (1), della quale l'autorità gli abbia notificato, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, l'importante interesse, non può trasmetterne la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6 — Il Governo avrà il diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia; il termine potrà essere prorogato fino a quattro mesi quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti.

Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione e l'alienante non potrà effettuare la tradizione della cosa.

Art. 7 — Le cose di che all'art. 5, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento e il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dal Ministero dell'istruzione pubblica, potranno essere espropriate.

Il diritto di tale espropriazione spetterà oltre che allo Stato, alle Province ed ai Comuni, anche agli enti che abbiano personalità giuridica e si propongano la conservazione di tutte le cose in Italia, ai fini della cultura e del godimento pubblico.

Art. 13 — La stessa disposizione è applicabile alle cose di cui all'art. 5, immobili per destinazione a norma dell'art. 444 del Codice civile, quando sono di proprietà privata.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 14 — Nei Comuni, nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti stessi.

Art. 29 — Le alienazioni, fatte contro i divieti contenuti nella presente legge, sono nulle di pieno diritto.

Art. 31 — L'omissione della denuncia di cui all'art. 5 o la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 6 sono punite con multa da 500 a 10.000 lire.

Art. 31 — Alle violazioni degli articoli 12 (2) e 13 è applicabile la multa indicata nell'art. 31.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.

Art. 37 — Alle pene di cui agli art. 30 (3) e 31 soggiace altresì il compratore quando sia a conoscenza dei divieti qui menzionati.

Se il fatto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento dell'indennità.

Qualora per lo stesso fatto si incorra anche in sanzioni penali stabilite da altre leggi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 del Codice Penale.

(1) Art. 1 — Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico archeologico, paleontologico o artistico.

(2) Art. 12 — Le cose previste nell'art. 2 (*) non potranno essere demolite, rimosse, modificate, né restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Contro il rifiuto dell'autorizzazione è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

(3) Art. 30 — Gli amministratori e gli impiegati degli enti morali, che abbiano trasgredito alle disposizioni dell'art. 2 sono puniti con la multa da 200 a 10.000 lire.

(*) Art. 2 — Le cose di cui all'art. precedente sono inalienabili quando appartengono allo Stato, a Comuni, a Province, a fabbricerie, a confraternite, a enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e ad ogni ente morale riconosciuto.

Il Ministero della pubblica istruzione, su le conformi conclusioni del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, istituito con la legge 27 Giugno 1907, n. 386, potrà permettere la vendita e la permuta di tali cose da uno a un altro degli enti sopranominati quando non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.